

**CONVENZIONE TRA LA BANCA D'ITALIA E L'ENPAM
FONDO DI SOLIDARIETA' PER I FIGLI DEI MEDICI VITTIME DEL COVID-19
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI MANTENIMENTO
(Delibera n. 24/2022 del Consiglio di Amministrazione ENPAM del 24.02.2022)**

Art. 1 – Finalità e oggetto del bando

La Banca d'Italia ha promosso un sussidio per assistere le famiglie dei medici e degli odontoiatri che hanno perso la vita dopo aver contratto il covid-19 durante lo stato di emergenza nazionale; a tal fine ha costituito un Fondo di Solidarietà (di seguito anche il "Fondo") delle cui prestazioni possano beneficiare i figli superstiti in età scolare e universitaria (in forma di borse di studio) e – nei casi di accertato disagio economico – i coniugi superstiti (in forma di assegno di mantenimento);

La Fondazione ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, che ha anche lo scopo di realizzare interventi di assistenza in favore dei propri iscritti, nell'ambito delle numerose iniziative adottate a seguito dell'emergenza pandemica, ha manifestato la propria disponibilità ad aderire all'iniziativa, istituendo nella propria struttura di bilancio il "*Fondo di solidarietà COVID-19 – Banca d'Italia/Fondazione ENPAM*" (di seguito denominato Fondo) che riceverà specifiche donazioni e a valere sul quale saranno erogate le prestazioni assistenziali a carattere straordinario di seguito dettagliate.

La Banca d'Italia e la Fondazione ENPAM, in data 1° ottobre 2021, hanno firmato una Convenzione (di seguito la "Convenzione") per la gestione del Fondo destinato alle famiglie dei medici deceduti per covid-19, per sostenerle nella formazione scolastica e universitaria dei figli superstiti e, laddove emergano situazioni di difficoltà sociale ed economica, contribuire a garantire ai medesimi, unitamente al coniuge superstite, il mantenimento.

Art. 2 – Risorse disponibili

La Convenzione ha durata di 5 anni, dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2026, ed è rinnovabile alla scadenza.

Le risorse a disposizione del Fondo per le finalità di seguito descritte sono versate dalla Banca d'Italia mediante rate annuali nell'arco del quinquennio; il Fondo potrà ricevere eventuali donazioni di Terzi, previa accettazione della Banca d'Italia.

La Fondazione ENPAM, nell'ambito della Convenzione, garantirà a propria cura e spese la pubblicazione, pubblicità e gestione del presente Bando, l'assegnazione delle prestazioni assistenziali e la rendicontazione annuale delle stesse.

Fondazione Enpam

Art. 3 – Prestazioni sussidiate e misura delle stesse

Borse di studio ai figli superstiti, per ciascuna annualità

Ai figli superstiti di medici od odontoiatri che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 durante lo stato di emergenza, sono erogate le seguenti borse di studio annuali:

- ☐ € 500,00 per la scuola primaria;
- ☐ € 700,00 per la scuola secondaria inferiore;
- ☐ € 1.000,00 per la scuola secondaria superiore;
- ☐ € 1.500,00 per l'Università od equiparate.

Le borse di studio non sono connesse ad una perdita reddituale ne sono strutturate come integrazione allo stesso reddito.

Le borse di studio sono cumulabili con analoghi sussidi erogati dalla Fondazione ENPAM o da altri Enti, Amministrazioni o società.

Le borse di studio sopra indicate saranno annualmente rivalutate sulla base dell'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati.

Assegni di mantenimento

In presenza di inabilità dei figli o laddove emergano situazioni di difficoltà sociale ed economica (meglio definite all'Art. 4 del presente Bando) dei superstiti di medici od odontoiatri che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 durante lo stato di emergenza, sono erogati i seguenti assegni di mantenimento annuali:

- ☐ € 2.500,00 per ciascun figlio superstita inabile;
- ☐ € 2.500,00 per il coniuge o per ciascun figlio superstita in acclarato disagio economico o stato di bisogno.

I due assegni sono cumulabili in caso di figlio superstita inabile e in acclarato disagio economico o stato di bisogno.

I sussidi di mantenimento non sono connessi ad una perdita reddituale ne sono strutturati come integrazione allo stesso reddito e sono cumulabili con analoghi sussidi erogati dalla Fondazione ENPAM o da altri Enti, Amministrazioni o società.

I sussidi sopra indicati saranno annualmente rivalutati sulla base dell'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 4 – Destinatari del sussidio e requisiti

I sussidi di cui all'art. 3 del Bando, sono erogabili una sola volta per anno e sono riservati agli iscritti titolari della pensione dell'ENPAM quali superstiti che presentino richiesta secondo quanto previsto nell'articolo che segue.

- 1) Per le borse di studio:

Figli superstiti in età scolare e universitaria di medici od odontoiatri che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 durante lo stato di emergenza; tali soggetti devono mantenere una frequenza di un corso di studio (fino a 26 anni).

2) Per gli assegni di mantenimento:

- a. Figli superstiti a carico del medico o dell'odontoiatra al momento del decesso e inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo;
- b. Coniuge o figlio superstite in acclarato disagio economico o stato di bisogno.

Lo stato di disagio economico o stato di bisogno è acclarato qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore a € 25.000,00. Tale prestazione trova applicazione per il tempo di vigenza della convenzione.

Art. 5 – Istruttoria, presentazione delle domande e documentazione richiesta

Per accedere ai benefici disciplinati dal presente bando è necessario presentare domanda esclusivamente tramite la procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.

Gli iscritti possono inoltrare le domande, successivamente alla pubblicazione sul sito del presente Bando e solo nel periodo indicato nel capoverso che segue, secondo le istruzioni della procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.

Le domande, compilate e complete in ogni parte, possono essere trasmesse alla Fondazione a partire 12:00 del giorno 7 marzo 2022 e fino al termine di scadenza fissato al 30 settembre 2026.

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del presente Bando e/o oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande e comunque al di fuori della procedura informatizzata indicata, non saranno prese in considerazione e non verranno processate.

La fase istruttoria è affidata all'ufficio competente dell'Ente cui spetta verificare:

- i requisiti stabiliti dalle Norme e dal presente Bando;
- la completezza e conformità della documentazione richiesta;

Il presente bando sarà attivo sul sito web della Fondazione fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

L'ENPAM invierà tramite mail all'interessato comunicazione dell'esito dell'istanza.

Le domande che non trovano accoglimento nel Bando non acquisiscono alcun diritto o privilegio.

Art. 6 – Accesso al Bando

La domanda di accesso al bando deve essere predisposta esclusivamente mediante la procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.

Art. 7 – Falsità di atti e dichiarazioni mendaci

Partecipando al Bando i richiedenti i sussidi si dichiarano consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella compilazione delle domande.

Art. 8 – Foro Competente

Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione che insorgessero tra le parti.

Art. 9 – Durata del bando

Il presente bando entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente Bando e decade con la data di esaurimento delle risorse disponibili e comunque al 30 settembre 2026.